

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARLO DOMINICI

Seduta del 11/05/2018

FATTO

La ricorrente ha stipulato il 10/11/2015 un contratto di finanziamento rimborsabile con delegazione di pagamento sulla retribuzione mensile estinto anticipatamente il 29/03/2017, previa emissione di conteggio estintivo riferito al 31/03/2017.

La ricorrente si rivolge all'Arbitro bancario al quale chiede di condannare l'intermediario alla restituzione della complessiva somma di € 3.599,00 a titolo di commissioni ed oneri assicurativi.

L'intermediario eccepisce quanto segue:

- la retrocessione di € 1.055,84, a titolo di commissioni per le attività di gestione, in sede di conto estintivo;
- la non retrocedibilità della "commissione intermediario", trattandosi di attività riferite all'esclusivo collocamento dell'offerta fuori sede e di natura *up-front*;
- il mancato addebito di alcun costo per oneri assicurativi nei confronti del cliente.



Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Per consolidato orientamento dell'ABF, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata al cliente la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, e ogni clausola contrattuale che ne stabilisca la non ripetibilità va ritenuta clausola vessatoria inefficace ed illegittima poiché contraria all'art. 125 *sexies*, comma 1, D.lgs. n. 385/1993.

Ciò premesso, al fine di determinare la ripetibilità delle commissioni pagate alla stipula occorre distinguere fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*, non ripetibili) e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*, rimborsabili in proporzione alla durata residua del rapporto al momento dell'estinzione anticipata). Il criterio di determinazione della somma da rimborsare è proporzionale alle rate residue non maturate del finanziamento (c.d. criterio *pro-rata temporis*).

Con riferimento alle richieste del ricorrente ed alle controdeduzioni dell'intermediario, si rileva che, la commissione del finanziatore di cui al punto "A" del contratto comprende ad evidenza attività non limitate alla fase preliminare del finanziamento ma rivolte alla gestione del rapporto; la commissione ha pertanto natura *recurring*; la clausola di cui al punto "B" del contratto, comprende attività rivolte alla gestione del finanziamento, pertanto, la commissione ha natura *recurring*; la clausola di cui al punto "C" del contratto riguarda il compenso all'agente mediatore la cui attività si esaurisce con l'erogazione del finanziamento la commissione, pertanto, ha natura *up-front*. La partecipazione dell'agente è provata dalla sottoscrizione in contratto.

Si riporta, qui di seguito, il prospetto restitutorio che tiene conto dei rimborsi già effettuati di cui è prova in atti.

Rate scadute	14	Rate residue	106	Importi	Pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni accessorie</i>				2.216,00	1.957,54		1.957,54
<i>Commissione di gestione</i>				1.195,29	1.055,84	1.055,84	0,00
Totale netto							1.957,54



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario è, quindi, tenuto alla restituzione in favore della ricorrente della complessiva somma di € 1.957,54.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.957,54. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI